

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"FILANDA MOTTA"

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1 - L'associazione culturale Filanda Motta è un'associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, è indipendente da partiti politici e confessioni religiose e rifiuta discriminazioni per motivi di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali.

L'Associazione ha sede in Mogliano Veneto (TV) Via Chiesa di Campocroce, 4.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini culturali, ricreativi, sportivi e solidaristici, e si propone di offrire agli associati, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze ricreative, sportive, culturali e musicali. Inoltre opera per creare un centro di scambi culturali e di relazioni per la sensibilizzazione delle tematiche di educazione allo sviluppo delle politiche giovanili, nell'ambito della comunità, sia carattere nazionale che internazionale anche attraverso la presentazione di proposte e progetti ad Enti, Amministrazioni ed Associazioni in merito alle attività degli stessi che riguardano la condizione giovanile.

L'associazione persegue, direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa, le seguenti finalità:

- promuovere (attraverso corsi, conferenze, convegni, mostre, proiezioni, pubblicazioni, ecc.) e diffondere la conoscenza di attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, del cibo e di tutte le sue derivazioni enogastronomiche, delle tematiche sociali e di tutte le altre forme di spettacolo e cultura;
- ideare, elaborare, organizzare, anche con il supporto di terzi o per conto di terzi, produrre o coprodurre concerti, manifestazioni musicali, balletti, concorsi, attività sperimentali e rassegne nel campo delle attività musicali, manifestazioni e rassegne teatrali di prosa e liriche, cinematografiche, audiovisive e di arti figurative e visive nonché organizzare corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali, offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze e valorizzando la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
- organizzare conferenze, convegni, seminari di ricerca, tavole rotonde, mostre e dibattiti in tutti i campi che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;

- promuovere attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione, di materiale, di esecuzione con enti pubblici e privati, persone e scuole;
- promuovere, produrre e coprodurre ogni forma di attività editoriale e grafica nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione;
- realizzare progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico;
- organizzare e contribuire allo sviluppo sportivo e ricreativo promuovendo ed organizzando attività divulgative in ambito alimentazione naturale, tecniche di rilassamento, yoga, shiatzu, discipline orientali, attività motoria per l'infanzia, danza;

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

1. progettazione ed organizzazione di corsi volti alla acquisizione di competenze di base inerenti le attività culturali, musicali, sportive, sociali e formative;
2. organizzazione di manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
3. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
4. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni e incontri di natura ricreativa, culturale e musicale;
5. gestire e promuovere attività ricreative, sportive, culturali e musicali con gli Enti Locali, Regionali Statali ed europei, pubblici e privati;
6. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
7. gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari;
8. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda d'iscrizione al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'accettazione del nuovo socio o sulla sua non ammissione. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà motivare la decisione e darne notizia all'interessato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, che non sarà oggetto di rivalutazione; stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Fondo comune

Art. II - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ma vi è obbligo di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste, nonché fondi, riserve o capita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati, che deve essere depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Assemblee

Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno i due terzi degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - L'Assemblea di nonna è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di cinque deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati presenti.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. '

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 30 % degli associati.

La convocazione è fatta a meno comunicazione, anche telefonica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- t) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura commerciale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 22 - Il tesoriere, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha il Compito di provvedere alla gestione e alla tenuta regolare dei conti dell'Associazione.

TITOLO VII Scioglimento

Art. 23 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire fini di pubblica utilità, a enti o ad associazioni che perseguono finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 25 — Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.